



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Generale

AOODRPU Prot.n.28925

Bari, 3 novembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;
- VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;
- VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;
- VISTO Il D.M. n. 93 del 23/2/2016 riguardante la costituzione degli Ambiti disciplinari;
- VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;
- VISTO in particolare l'art. 8, comma 3, del D.M. n. 95 del 23/2/2016 nella parte in cui prevede "le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di 28 punti, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti";
- VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 3 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";

VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.106/2016 relativa alla classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino (classe compresa nell’Ambito disciplinare AD08) - ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;

VISTA la graduatoria di merito compilata ai sensi dell’art.9, comma 1, del D.D.G. n.106/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A011 - Discipline letterarie e latino (classe compresa nell’Ambito disciplinare AD08) -;

VISTO il decreto prot.n. 9625 del 12 maggio 2017 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso A011 - Discipline letterarie e latino (classe compresa nell’Ambito disciplinare AD08) -;

VISTA la nota del MIUR, prot. n. 835 del 9.1.2017, con la quale è stata data notizia di ordinanze giurisdizionali che, in accoglimento in via cautelare dei ricorsi presentati da aspiranti concorrenti, hanno imposto l’indizione di una sessione suppletiva di esami per i concorsi banditi con DD.DD.GG. nn.105, 106 e 107 del 23.2.2016;

VISTO l’avviso pubblicato sulla G.U – 4[^] serie speciale – in data 14.3.2017 con il quale il MIUR ha previsto le prove suppletive per la classe di concorso in parola;

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati che hanno partecipato alla prova suppletiva predisposti dalla Commissione giudicatrice;

CONSTATATO che i candidati Carrassi Vito nato il 20/8/1976, Lisco Mariateresa nata il 15/7/1990 hanno superato le prove concorsuali in riferimento alla prova suppletiva;

CONSIDERATO che in riferimento al ricorso proposto dal candidato Carrassi Vito il Consiglio di Stato ha emesso l’ordinanza n. 4411 dei giorni 22 e 29 settembre 2016 con la quale “dispone che i ricorrenti siano ammessi al concorso ai soli fini dell’espletamento delle prove, restando esclusa nell’eventuale prosieguo anche la loro immissione con riserva nella relativa graduatoria”;

CONSIDERATO che in riferimento al ricorso proposto dalla candidata Lisco Mariateresa il Consiglio di Stato ha emesso ordinanza n. 2050 del 11/5/2017 con la quale “dispone che tale ammissione con riserva consente unicamente la partecipazione alle prove d’esame, sicché – nel caso di superamento delle medesime prove – sarà preclusa l’assunzione o la stipula di contratti di lavoro fino a quando – in ipotesi – vi sia la definizione favorevole del merito della controversia”;

RITENUTO pertanto di dover procedere nei confronti della candidata Lisco Mariateresa all’inserimento con riserva nella graduatoria in questione;

RITENUTO pertanto di non dover procedere nei confronti del candidato Carrassi Vito a nessun inserimento nella graduatoria definitiva di merito;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive

modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
VISTA la legge n.68 del 12.3.1999;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati;
RITENUTO quindi, a mente del precitato art.9, comma 1, del D.D.G. n.106 del 23/2/2016 di dover approvare la graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso maggiorati del 10%;

DECRETA

Art. 1) La candidata Lisco Mariateresa nata il 15/7/1990 in provincia di Bari è inserita con riserva nella graduatoria definitiva generale di merito del concorso indetto con DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe A011 - Discipline letterarie e latino (classe compresa nell'Ambito disciplinare AD08). Alla stessa ai sensi dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2050 del 11 maggio 2017 *“sarà preclusa l'assunzione o la stipula di contratti di lavoro fino a quando – in ipotesi – vi sia la definizione favorevole del merito della controversia”*.

Art. 2) Il candidato Carrassi Vito nato il 20/8/1976 in provincia di Taranto non viene inserito nella graduatoria definitiva generale di merito del concorso indetto con DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe A011 - Discipline letterarie e latino (classe compresa nell'Ambito disciplinare AD08), ai sensi dell'ordinanza n. 4411 del Consiglio di Stato dei giorni 22 e 29 settembre 2016 con la quale ha disposto l'ammissione al concorso ai soli fini dell'espletamento delle prove *“restando esclusa nell'eventuale prosieguo anche la loro immissione con riserva nella relativa graduatoria”*.

Art. 3) Ai sensi dell'art.9, comma 4, e per semplificazione amministrativa si procede alla ripubblicazione della graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23/2/2016 per la classe di concorso A011 - Discipline letterarie e latino (classe compresa nell'Ambito disciplinare AD08) - per n. 67 posti per docente per la Regione Puglia, compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze, con la integrazione di cui al precedente articolo 1).

La stessa graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

La precitata graduatoria generale definitiva di merito è stata formulata ai sensi dell'art.9, comma 1, del citato D.D.G. n.106/2016 che prevede l'inserimento nella stessa dei candidati *“ nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge”*.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.pugliausr.it.

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri